



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA  
(Provincia di Bergamo)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

**OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197**

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di gennaio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
NICOLI SEBASTIAN	SINDACO	Presente
ALLEVI GIOVANNI	PRESIDENTE	Presente
VOLTINI LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
ARLANCH FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SUARDI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
LOCATELLI FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
TENGATTINI EDOARDO	CONSIGLIERE	Presente
PALOSCHI LUDOVICA	CONSIGLIERE	Assente
ZAPPELLA ORNELLA	CONSIGLIERE	Presente
DEHO' ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
SFERCH SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
NATALI ROMUALDO	CONSIGLIERE	Presente
NOZZA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
PATELLI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
ROSSI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Assente
BERGAMO MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
BELLINI EMILIANO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 15, Assenti 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE BRANDO DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALLEVI GIOVANNI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:**  
**ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO  
RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI  
AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31  
DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA  
MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29  
DICEMBRE 2022, N. 197**

Risultano presenti gli Assessori: Beretta Alberto, Bettinelli Luca, Seghezzi Marco, Mondini Marta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentito l'Assessore Seghezzi Marco il quale, su espressa richiesta avvenuta dalla Consigliera Bergamo Maria Cristina, dà lettura integrale della proposta di deliberazione in esame.

Premesso che:

- la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai Comuni fin dall'anno 2000;
- le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille Euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;
- le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli Enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”*;
- le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi

e ai premi dovuti agli Enti Previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute”*;

Visto il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai Comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”*;

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i quali i commi 222-229 dell’articolo 1 della Legge di bilancio n. 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l’Agente Nazionale della Riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs 446/97;

Considerato che:

- dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Romano di Lombardia presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;
- l’Ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione non condividendo il messaggio che la stessa sottende e non ritenendo la stessa incidente sulla definizione delle partite pendenti;

Ritenuto di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

Esaurita la discussione che da verbale di seduta, depositato agli atti;

Visto l’articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visti:

- l’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

- l'articolo 1, comma 775 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, sopra richiamato;

Richiamato altresì l'articolo 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”* (da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria);

Dato atto che il presente argomento è stato esaminato nella Conferenza dei Capigruppo dello scorso 26 gennaio 2023;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

Dato atto del parere favorevole espresso dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Bergamo Maria Cristina, Natali Romualdo, Patelli Paolo, Nozza Andrea) espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille Euro iscritti in carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'Agente della Riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e

delle Finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360.

Con favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Bergamo Maria Cristina, Natali Romualdo, Patelli Paolo, Nozza Andrea) espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, al fine di porre in essere gli adempimenti di cui al comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 entro il prossimo 31 gennaio 2023.

La seduta è tolta alle ore 21,35.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ALLEVI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRANDO GIUSEPPE

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRANDO GIUSEPPE

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 30-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRANDO GIUSEPPE

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal                    al                    , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRANDO GIUSEPPE

---

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BRANDO GIUSEPPE

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                    per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRANDO GIUSEPPE